

SENTENZA DELLA CORTE

28 marzo 2000 *

Nel procedimento C-7/98,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Dieter Krombach

e

André Bamberski,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 27, punto 1, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: A. Saggio

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Bamberski, dall'avv. H. Klingelhöffer, del foro di Ettlingen;
- per il governo tedesco, dal signor R. Wagner, Regierungsdirektor presso il Ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargée de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J.L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, del foro di Bruxelles,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione, all'udienza del 2 marzo 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 4 dicembre 1997, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 1998, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 27, punto 1, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Bamberski, residente in Francia, ed il signor Krombach, residente in Germania, a

proposito dell'esecuzione, in tale Stato contraente, di una sentenza pronunciata il 13 marzo 1995 dalla Cour d'assises di Parigi (Francia), che condanna quest'ultimo a versare al signor Bamberski, costituitosi parte civile, un indennizzo di 350 000 FRF.

La Convenzione

- 3 Ai sensi del suo art. 1, primo comma, la Convenzione «si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale».
- 4 In materia di competenza la regola di principio, sancita all'art. 2, primo comma, della Convenzione, stabilisce che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L'art. 3, secondo comma, vieta all'attore di avvalersi di talune regole di competenza esorbitanti, in particolare, per quanto riguarda la Francia, di quelle fondate sulla cittadinanza, che risultano dagli artt. 14 e 15 del code civil.
- 5 La Convenzione prevede altresì regole di competenza speciali. Così, l'art. 5 della Convenzione recita:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

- 4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile».
- 6 In materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni la regola di principio, sancita all'art. 31, primo comma, della Convenzione, stabilisce che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente previa apposizione della formula esecutiva su istanza della parte interessata.
- 7 Ai sensi dell'art. 34, secondo comma, «l'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28».
- 8 L'art. 27, punto 1, della Convenzione dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

- 1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto».

- 9 L'art. 28, terzo comma, della Convenzione precisa:

«Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1».

- 10 Ai sensi degli artt. 29 e 34, terzo comma, della Convenzione:

«In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

- 11 L'art. II del Protocollo allegato alla Convenzione (in prosieguo: il «Protocollo»), che, ai sensi dell'art. 65 di quest'ultima, ne fa parte integrante, recita:

«Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti»

La controversia oggetto della causa a qua

- 12 In Germania era stato avviato un procedimento istruttorio a carico del signor Krombach in seguito al decesso, avvenuto in Germania, di una cittadina francese di 14 anni. L'istruzione si è conclusa con un non luogo a procedere.
- 13 Dietro denuncia del signor Bamberski, padre della ragazza, è stato avviato un procedimento istruttorio in Francia, in quanto la magistratura francese ha ritenuto di essere competente, data la cittadinanza francese della vittima. Al termine di tale istruttoria, il signor Krombach è stato rinviato a giudizio dinanzi alla Cour d'assises di Parigi con sentenza della sezione istruttoria (chambre d'accusation) della Cour d'appel di Parigi.
- 14 Tale sentenza di rinvio a giudizio nonché la costituzione di parte civile del padre della vittima sono state notificate al signor Krombach. Sebbene sia stata ordinata la sua comparizione personale, quest'ultimo non si è presentato all'udienza. La Cour d'assises di Parigi ha pertanto applicato la procedura in contumacia, come disciplinata dagli artt. 627 e segg. del codice di procedura penale francese. Conformemente all'art. 630 di quest'ultimo, secondo cui il difensore non può stare in giudizio al posto del contumace, la Cour d'assises ha statuito senza sentire i difensori incaricati dal signor Krombach di rappresentarlo.
- 15 Con sentenza 9 marzo 1995 la Cour d'assises ha condannato il signor Krombach, riconosciuto colpevole di atti di violenza da cui sia derivata in via preterintenzionale la morte di una persona, ad una pena di 15 anni di reclusione. Con sentenza 13 marzo 1995, decidendo sugli interessi della parte civile, essa ha condannato, ancora in contumacia, il signor Krombach a pagare al signor Bamberski un indennizzo di 350 000 FRF.
- 16 Dietro domanda del signor Bamberski, il presidente di una sezione civile del Landgericht di Kempten, competente per territorio, ha dichiarato esecutiva per la

Germania la sentenza 13 marzo 1995. Poiché l'Oberlandesgericht aveva respinto la relativa impugnazione proposta dal signor Krombach, quest'ultimo ha esperito dinanzi al Bundesgerichtshof una «Rechtsbeschwerde», nel cui ambito ha fatto valere di non aver potuto difendersi in modo efficace dalla condanna inflittagli dal giudice francese.

- 17 Pertanto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le norme in materia di competenza rientrano tra quelle di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, allorché lo Stato nel quale si svolge un processo penale ha fondato la propria competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima (art. 3, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, riguardante la Francia) per pronunciarsi nei confronti di un soggetto che è residente nel territorio di un altro Stato firmatario (art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles).

Qualora la questione n. 1 venga risolta negativamente:

- 2) Se il giudice dello Stato di esecuzione (art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles) per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della Convenzione possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale ha negato al debitore la possibilità di farsi assistere da un avvocato per difendersi contro la parte civilmente costituita (art. II del Protocollo del 27 settembre 1968 sull'interpretazione della Convenzione di Bruxelles) in quanto il convenuto residente in un altro Stato firmatario ed imputato di delitto doloso non è comparso in giudizio personalmente.

Qualora anche alla questione n. 2 sia data soluzione negativa:

- 3) Se il giudice dello Stato di esecuzione, per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della Convenzione di Bruxelles possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale si è dichiarato competente unicamente in base alla cittadinanza della vittima (v. supra questione n. 1) e inoltre ha negato al convenuto la possibilità di farsi assistere da un avvocato (v. supra, questione n. 2)».

Osservazioni preliminari

- 18 Con tali questioni il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte quale sia l'interpretazione che occorre dare della nozione di «ordine pubblico dello Stato richiesto» di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione.
- 19 Occorre ricordare che la Convenzione mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido (v., segnatamente, sentenze 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I-2237, punto 20, e 29 aprile 1999, causa C-267/97, Coursier, Racc. pag. I-2543, punto 25).
- 20 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che questo procedimento costituisce un sistema autonomo e completo, indipendente rispetto ai sistemi giuridici degli Stati contraenti, e che il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla Convenzione in forza dell'art. 220 del Trattato CE (divenuto art. 293 CE), sul quale essa si fonda, esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della Convenzione e la giurisprudenza della Corte ad esse riferita (v., segnatamente, sentenza 11 agosto 1995, causa C-432/93, SISRO, Racc. pag. I-2269, punto 39).

- 21 Per quanto riguarda l'art. 27 della Convenzione, la Corte ha dichiarato che esso dev'essere interpretato restrittivamente, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione (sentenza Solo Kleinmotoren, citata, punto 20). Per quanto attiene più in particolare al ricorso alla clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, la Corte ha precisato che essa deve applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenze 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 21, e 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen, Racc. pag. I-4943, punto 23).
- 22 Ne consegue che, sebbene gli Stati contraenti restino, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione della Convenzione.
- 23 Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente.
- 24 Occorre al riguardo rilevare che, poiché la Convenzione è stata stipulata sulla base dell'art. 220 del Trattato e nel quadro da esso definito, le sue disposizioni sono connesse con il Trattato (sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester, Racc. pag. I-467, punto 12).
- 25 Secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., segnatamente, parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33). A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o

aderito. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») riveste, a questo proposito, un significato particolare (v., segnatamente, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).

- 26 La Corte ha così riconosciuto espressamente il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali (sentenze 17 dicembre 1998, causa 185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punti 20 e 21, e 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, Paesi Bassi e Van der Wal/Commissione, Racc. pag. I-1, punto 17).
- 27 L'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE) ha sancito questa giurisprudenza. Ai sensi di tale disposizione, «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».
- 28 E' alla luce di dette considerazioni che occorre risolvere le questioni pregiudiziali.

Sulla prima questione

- 29 Con la presente questione il giudice a quo chiede in sostanza se, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto possa tener conto, nei confronti di un convenuto

domiciliato sul territorio di quest'ultimo, del fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.

- 30 In via preliminare occorre ricordare che, secondo la lettera stessa del suo art. 1, primo comma, la Convenzione si applica alle decisioni pronunciate in materia civile da un giudice penale (sentenza 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. I-1963, punto 16).
- 31 Nel sistema della Convenzione, salvo alcune ipotesi tassativamente elencate al suo art. 28, primo comma, nessuna delle quali corrisponde alla fattispecie oggetto della causa a qua, il giudice adito non può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine. Tale principio fondamentale, sancito all'art. 28, terzo comma, prima frase, della detta Convenzione, è suffragato dalla precisazione, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, secondo cui «le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1».
- 32 Ne consegue che l'ordine pubblico dello Stato richiesto non può essere opposto al riconoscimento o all'esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente per il solo motivo che il giudice d'origine non abbia rispettato le norme della Convenzione relative alla competenza.
- 33 Considerati i termini generici in cui è formulato l'art. 28, terzo comma, della Convenzione, una soluzione simile deve essere ritenuta applicabile, in linea di principio, anche nell'ipotesi in cui il giudice dello Stato d'origine abbia fondato, a torto, su una norma che faccia riferimento ad un criterio di cittadinanza la propria competenza nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio dello Stato richiesto.

- 34 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, del solo fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.

Sulla seconda questione

- 35 Con la presente questione il giudice a quo chiede in sostanza se, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto possa tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine ha negato al convenuto stesso il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.
- 36 Occorre rilevare che, vietando la revisione del merito della decisione straniera, gli artt. 29 e 34, terzo comma, della Convenzione ostano a che il giudice dello Stato richiesto neghi il riconoscimento o l'esecuzione di detta decisione per il solo motivo che esista una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato d'origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l'esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato d'origine.
- 37 Un ricorso alla clausola dell'ordine pubblico contenuta all'art. 27, punto 1, della Convenzione è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrastasse in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto fosse lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione

manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.

- 38 Quanto al diritto ad essere difesi, cui fa riferimento la questione pregiudiziale, occorre rilevare che esso occupa una posizione eminente nell'organizzazione e nello svolgimento di un processo equo e che figura tra i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
- 39 Ancor più precisamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato a più riprese in materia penale che, sebbene non assoluto, il diritto di ogni imputato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, se necessario nominato d'ufficio, figura tra gli elementi fondamentali del processo equo e che un imputato non perde il beneficio di tale diritto per il solo fatto della sua assenza dal dibattimento (v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 23 novembre 1993, *Poitrinol c. Francia*, serie A n. 277-A; 22 settembre 1994, *Pelladoah c. Paesi Bassi*, serie A n. 297-B, e 21 gennaio 1999, *Van Geyseghem c. Belgio*, non ancora pubblicata).
- 40 Da tale giurisprudenza risulta che il giudice nazionale di uno Stato contraente ha il diritto di ritenere che il rifiuto di sentire la difesa di un imputato assente dal dibattimento costituisca una violazione manifesta di un diritto fondamentale.
- 41 Il giudice a quo si interroga tuttavia circa la possibilità, per il giudice dello Stato richiesto, di tener conto, considerato l'art. 27, punto 1, della Convenzione, di una violazione di tale natura alla luce della lettera dell'art. II del Protocollo. Quest'ultimo, che implica un'estensione dell'ambito d'applicazione della Convenzione al campo penale giustificata con le conseguenze in materia civile o commerciale che possono derivare dalla sentenza di un giudice penale (sentenza 26 maggio 1981, causa 157/80, *Rinkau*, Racc. pag. 1391, punto 6), riconosce il

diritto di farsi difendere senza comparire personalmente dinanzi ai giudici penali di uno Stato contraente alle persone non in possesso della cittadinanza di detto Stato domiciliate in un altro Stato contraente solo nella misura in cui esse sono imputate di un'infrazione non volontaria. Questa limitazione è stata interpretata nel senso che la Convenzione si è proposta, manifestamente, di escludere dalla possibilità di farsi difendere senza comparire personalmente le persone imputate di reati gravi (citata sentenza Rinkau, punto 12).

- 42 Tuttavia, da una giurisprudenza elaborata dalla Corte in merito al fondamento dei principi ricordati ai punti 25 e 26 della presente sentenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (v., segnatamente, sentenze 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punto 39, e 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 21).
- 43 Inoltre, la Corte ha altresì affermato che, anche se lo scopo della Convenzione è quello di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, questo obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa (sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, Racc. pag. 1779, punto 10).
- 44 Da questa evoluzione giurisprudenziale discende che il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d'origine, come sancito dalla CEDU. Pertanto, l'art. II del Protocollo non può essere interpretato nel senso che esso

osta a che il giudice dello Stato richiesto possa tener conto, alla luce dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, del fatto che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni fondata su un reato, il giudice dello Stato d'origine si è rifiutato di sentire la difesa dell'imputato, perseguito per un reato doloso, per la sola ragione della sua assenza dal dibattimento.

- 45 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.

Sulla terza questione pregiudiziale

- 46 Considerata la soluzione apportata alla seconda questione, non occorre risolvere la terza questione.

Sulle spese

- 47 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei

confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesgerichtshof con ordinanza 4 dicembre 1997, dichiara:

L'art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dev'essere così interpretato:

- 1) Alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della detta Convenzione, il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei

confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, del solo fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.

- 2) Alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della detta Convenzione, il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.

Rodríguez Iglesias	Moitinho de Almeida	
Edward	Sevón	Schintgen
Kapteyn	Gulmann	Puissochet
Hirsch	Jann	Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 2000.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias